

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [\[?\]](#)

250 Biglietti da visita premium



Vistaprint



IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Sentenza n. 92 del 7 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Rigetto istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Lina Taddei, con domicilio eletto presso Susanna Zaccaria in Bologna, via Garibaldi N. 9;

contro

Questura di Ravenna, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamentodel provvedimento/decreto Car.11/Imm. nr ***, notificato in data 11.10.2011, con il quale il Questore della Provincia di Ravenna ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex [art. 22 D. Lgs 286/98](#) e s.m.i. e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ravenna e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Bruno Lelli;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con il quale il Questore di Ravenna ha rifiutato di rilasciargli il permesso di soggiorno per lavoro subordinato evidenziando che il richiedente era già stato espulso, con altro nome, in data 15.4.2004 dal Prefetto di Bologna e, con altro nome, in data 23.1.2007 dal Prefetto di Bologna e che il reingresso in data 24.6.2011 è avvenuto senza la speciale autorizzazione Ministeriale necessaria quando dall'espulsione sono trascorsi meno di 10 anni.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'Amministrazione, chiedendo di rigettare il ricorso.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Va rilevato in termini generali che, in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato. Infatti, [l'art. 4, comma 6, del t. u. n. 286 del 1998](#), secondo cui "non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso", e [l'art. 5](#), comma 5, del medesimo t. u. , nella parte in cui

dispone che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...", vanno coordinati con l'[art. 13, comma 13, dello stesso t. u.](#), il quale stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, e con l'[art. 19 del d. P. R. n. 394/99](#) secondo cui il divieto di rientro nel territorio dello Stato per le persone espulse opera a decorrere dalla data della esecuzione dell'espulsione.

L'esistenza di un decreto di espulsione efficace, quindi, preclude il rilascio o il rinnovo del permesso a favore dello straniero. (Sul vincolo, a carico del Questore, a rifiutare il rinnovo del permesso in presenza di un decreto prefettizio di espulsione non revocato si vedano: Cons. St., VI, n. [7146](#) e [7142](#) del 2010 e Tar Veneto, III, sentenze n. 4864 e 2519 del 2010, 1682 del 2009, 3859 e 624 del 2008).

Né in contrario rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso è stato ridotta, in quanto tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione già adottati e delle prescrizioni con essi dettate.

In ogni caso il termine per la determinazione del periodo in cui opera il divieto di reingresso decorre dal momento della effettiva esecuzione dell'espulsione, mentre nel caso di specie dal ricorso non emerge alcuna prova della data in cui il ricorrente è effettivamente uscito dal territorio nazionale.

Pertanto non sono stati soddisfatti i requisiti probatori di cui all'art. 19, co. 1, d.P.R. n. 394/1999 per il quale il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita apposto sul passaporto, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

La giurisprudenza ha chiarito che grava sullo straniero l'onere di produrre la documentazione attestante l'effettiva data di uscita dal territorio nazionale (C. St. VI [n. 9029 del 16.12.2010](#)).

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II **rigetta** il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento a favore del Ministero intimato della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 7 Febbraio 2012

Hai più di 30 Anni? www.laurea.cepuonline.it

La Laurea è un Traguardo senza Età: Non perdere altro Tempo! Chiama ora

Laureati Studiando a Casa www.uniecampus.it/univer

Con eCampus Ora Puoi! Informati Subito sui Nostri Corsi.

Diventa Mediatore Civile www.mediatoriconciliatori.it

Iscriviti al Corso per Mediatore Legalmente Riconosciuto. Info ora!

sentenza accertamento www.AgenziaDebiti.it/Accertar

Hai avuto Accertamenti dal Fisco? I nostri Avvocati possono Aiutarti!

Annunci Google

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69 mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della Leggi tutto »

[Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891